



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA

**IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

***Decreto sulla richiesta di sospensione degli effetti del decreto di inammissibilità
della domanda di riconoscimento della protezione internazionale***

Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariella Roberti	Presidente
Loredana Giglio	Giudice
Arianna De Martino	Giudice relatore

Letto il ricorso con cui il sig. ██████████ impugnava il provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale emesso in data 14/1/2022 (e notificato il 26/1/2022) dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Perugia;

letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, contestualmente proposta;

visto l'art. 35 bis, commi 3 e 4, del d.l. 25/2008, introdotto dall'art. 6, comma 1, d.l. 13/2017;
rilevato che ai sensi delle citate norme la proposizione del ricorso giurisdizionale non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere c) e dunque coloro che provengono da paesi sicuri;

rilevato che nella predetta ipotesi la legge prevede tuttavia che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato possa essere sospesa dal tribunale "quando ricorrano gravi e circostanziate ragioni";

ritenuto che spetti pertanto al tribunale l'esame del *fumus boni iuris* della domanda, dovendo il giudice a tal fine verificare se essa abbia concrete probabilità di accoglimento;

rilevato che il ricorrente ha provato che l'Ucraina era inserita nella lista dei cosiddetti paesi sicuri;

rilevato preliminarmente che la decisione di diniego della commissione non accenna a detto tema, sicché dovrebbe ritenersi che l'efficacia del diniego sia automaticamente sospeso; ad ogni buon conto, l'attuale situazione politica dell'Ucraina, in cui è scoppiato un conflitto armato a seguito di invasione da parte della Russia, rende altamente verosimile che al ricorrente competa quanto meno la protezione sussidiaria ex lettera c) e che quindi sia fondata la prognosi di accoglimento della domanda, venendo a subire il ricorrente una grave pregiudizio qualora fosse rimpatriato;

PER QUESTI MOTIVI

- 1) **sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;**
- 2) dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione del presente decreto, unitamente all'istanza di sospensiva, alla Commissione territoriale di Firenze-sezione di Perugia, nonché al P.M. con avviso che gli stessi potranno depositare note difensive entro 5 giorni e note di replica nei successivi 5 giorni;
- 3) dispone che nel caso di deposito delle note difensive di cui al punto 2) la cancelleria provveda a trasmettere il procedimento al giudice relatore.

Perugia, 25/02/2022

Il giudice relatore
Arianna De Martino

Il presidente
Mariella Roberti